

C^a TORNATA

SABATO 1° LUGLIO 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali » . . . pag. 3308

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa » 3309

« Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente « Volturno » in Napoli » 3310

« Conversione in legge dei decreti luogotenenziale concernenti i servizi del tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza » 3311

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza » 3312

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città » 3313

« Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra » 3314

« Provvedimenti sui buoni del tesoro » 3318

« Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina » pag. 3318

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina » 3321

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato » 3324

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quella precedente » 3326

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario » 3328

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito ed il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario » 3328

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia » 3329

« Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 741, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato » 3331

(Discussione di):

« Sistemazione di concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 » 3307

Oratori:

ANILE, *ministro della pubblica istruzione* . . . 3307

CORBINO 3308

MONTRESOR, *relatore* 3307, 3308

(Approvazione di un ordine del giorno) . . . 3308

« Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato » 3315

Oratore:

ZUPELLI 3317

« Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo alla assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche » 3323

Oratore:

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* 3324

(Approvazione di un ordine del giorno) . . . 3324

(Presentazione di) 3335

Oratore:

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze* 3335

(Rinvio della discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » 3331

Oratori:

BONAZZI, *relatore della maggioranza* . . . 3331

GAROFALO 3332

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici* 3332

« Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta » 3332

Oratori:

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* 3334

LIBERTINI, *relatore* 3333

SINIBALDI 3334

SUPINO 3332

Interrogazione (Annuncio di) 3339

(Rinvio dello svolgimento di):

Oratori:

LIBERTINI 3307

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato*

per gli affari esteri 3307

(Risposta scritta ad) 3340

Nomina di Commissione 3306

Relazioni (Presentazione di) . . . 3306, 3319, 3335, 3336

(Rinvio di) 3307

Sui lavori del Senato:

Oratori:

PRESIDENTE 3337

ROTA 3337

SANTUCCI 3336

ZUPELLI 3337, 3338

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 3320, 3338

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e ministro dell'interno, e i ministri della giustizia ed affari di culto, del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dell'industria e commercio, delle terre liberate dal nemico e il sottosegretario di Stato per la marina.

FRASCARA, *segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Pozzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

POZZO. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pozzo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di una Commissione.

PRESIDENTE. In conformità al mandato conferitomi dal Senato, ho nominato a far parte della Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Riforma del Monte pensioni per i maestri elementari », i senatori: Bernardi, Bianchi Riccardo, Luzzatti, Mango, Montresor, Supino, Wollemborg.

Messaggio del Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le terre liberate e redente.

PRESIDENTE. Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta per le terre liberate e redente ha trasmesso alla Presidenza la relazione sui lavori della Commissione stessa accompagnata dalla seguente lettera:

« Eccellenza,

« Ho l'onore di rassegnare a V. E. la relazione con la quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate e redente dà conto dei suoi lavori, nel termine dalla legge prescritto.

« Roma, 30 giugno 1922.

« Il Presidente

« D'ANDREA ».

Rinvio di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interrogazione del senatore Libertini al ministro degli affari esteri: « Sull'azione che esplica il Regio console di Porto Said, assolutamente inefficace nella tutela dei nostri connazionali colà residenti ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri per rispondere.

TOSTI DI VALMINUTA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. All'onorevole Libertini che mi interroga sull'azione che esplica il Regio console di Porto Said, azione che egli ritiene assolutamente inefficace alla tutela dei nostri connazionali colà residenti, dirò che fino a ieri non era pervenuto alla Consulta nessun reclamo, nessun addebito circa l'agire di quel funzionario. Ho ieri stesso telegrafato al nostro ministro al Cairo perchè siano fatte indagini in proposito. Non appena verrà una risposta, io mi affretterò a dare all'onor. Libertini le notizie desiderate. Non ho altro da dire, a meno che l'onor. Libertini intenda rinviare la sua interrogazione ad altro giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Libertini.

LIBERTINI. Onorevole Tosti, io avrei dei fatti concreti da denunciare; ma se lei crede di non poter rispondere a quello che io dovrei esporre, sarebbe meglio rinviare l'interrogazione. Perchè sarebbe inutile che io le denunciassi ora quello che mi risulta, anche per testimonianza di autorevoli personalità, che l'han potuto constatare sul posto. Aderisco pertanto al rinvio dell'interrogazione.

PRESIDENTE. Allora la interrogazione è rinviata ad altra seduta.

Ritiro del seguente disegno di legge: « Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 » (N. 407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 ».

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, poichè nella relazione che accompagna il disegno di legge, che viene innanzi a voi, è detto che lo stesso disegno di legge potrebbe dichiararsi superfluo se io accedessi all'idea di bandire immediatamente i concorsi con delle eque agevolazioni per gli idonei del concorso 1919, io accedo immediatamente a questa idea. Bandirò i concorsi per le scuole medie primarie. Prego il Senato di non insistere su questo disegno di legge, ed invito l'onorevole Montresor di trasformare questo disegno di legge in un ordine del giorno, che io sarò lieto di accogliere.

MONTRESOR, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR, *relatore*. Se l'onorevole Presidente permette, in due parole svolgo l'ordine del giorno che sarebbe concordato dall'Ufficio centrale:

« Il Senato prende atto che il Governo aprirà immediatamente i concorsi per le cattedre vacanti delle scuole medie di primo grado, estendendo i limiti di età e adottando, nelle relative ordinanze, disposizioni che diano un'equa preferenza agli idonei eleggibili del con-

corso 1919-20, con speciali riguardi ai ciechi di guerra ed a pochi altri che, a ragion veduta, reclamino e comprovino danni diretti o indiretti di guerra.

Riguardo poi all'affermazione che sarà presentata una legge, la quale introdurrebbe l'abbinamento delle materie d'insegnamento, il Senato invita il ministro della pubblica istruzione ad aprire i concorsi per una metà delle stesse cattedre vacanti,

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto pienamente l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Chiedo che venga riletta la parte relativa al tipo di preferenza che si vuole accordare ai concorrenti del 1919, perchè non vorrei che esista qualche contraddizione fra ciò che l'Ufficio centrale propone e ciò che è norma tassativa di legge nei riguardi dei concorsi. In tal caso il ministro non potrebbe ubbidire all'invito del Senato essendo in contrasto con le disposizioni vigenti. Se mai, si elimini dall'ordine del giorno qualche parte non strettamente necessaria affinché si diano direttive che il ministro possa seguire.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR, *relatore*. Il Senato prende atto che il Governo aprirà immediatamente i concorsi per le cattedre vacanti delle scuole medie di primo grado, estendendo i limiti di età (e questo lo ha già promesso il ministro) e adottando, nelle relative ordinanze, disposizioni che diano un'equa preferenza (è rimesso al criterio, in sostanza, del Ministero) agli idonei eleggibili del concorso 1919-20 con speciale riguardo ai ciechi di guerra (non come nel testo della legge, ma come nel testo concordato). Tutto ciò è nei limiti consentiti dalla legge, e noi non domandiamo nulla che ad essa sia contrario.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Dopo i chiarimenti dati, siccome lo stesso relatore riconosce che tutto deve essere fatto senza venir meno alle leggi vigenti, non ho più nulla da osservare.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il disegno di legge allora sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali » (N. 427-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, numero 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali ».

Invito l'onorevole ministro del tesoro a dichiarare se consente che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

PEANO, *ministro del tesoro*. Consento che la discussione abbia luogo sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, contenente provvedimenti in materia di censura delle pellicole cinematografiche destinate alla pubblica rappresentazione e relative disposizioni fiscali e penali, è convertito in legge, con le seguenti modificazioni.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 1953.

(*Omissis*).

Art. 1.

La tassa di cui alla legge 25 giugno 1913, n. 785, sulle pellicole cinematografiche sottoposte a revisione, siano esse prodotte all'interno, sia importate dall'estero, aumentata col decreto

luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1525, è stabilita in centesimi trenta per ogni metro di pellicola.

Art. 2.

Il ministro dell'interno è autorizzato a sottoporre a revisione i copioni o scenari dei soggetti destinati ad essere tradotti in pellicole cinematografiche per la rappresentazione al pubblico.

Art. 3.

È stabilita una tassa fissa di lire 100 per ogni copione da sottoporsi a revisione.

Il nove per cento del provento di questa tassa sarà devoluto, in parti eguali, all'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi della guerra, al Fondo a favore degli orfani di guerra costituito presso il Ministero dell'interno, a termini dell'art. 31 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, ed all'istituto nazionale per gli orfani degli impiegati civili dello Stato, eretto in ente morale con Regio decreto del 28 febbraio 1892, n. 90.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato a fare gli stanziamenti dipendenti dal presente decreto nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920.

Art. 5.

Chiunque dà in pubblico spettacolo pellicole cinematografiche che non siano state, in tutto, o in parte, sottoposte alla revisione ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del regolamento relativo, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a cinquecento, ovvero con l'arresto fino ad un mese.

In caso di recidiva nello stesso reato, la pena è dell'ammenda da lire cento a lire mille e anche dell'arresto da tre giorni ad un mese.

Il contravventore, nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, è tenuto altresì a versare all'Erario dello Stato una somma pari al quintuplo della tassa di revisione della pel-

licola dovuta ai sensi delle suindicate disposizioni, somma che non può essere inferiore a lire 50.

In caso di recidiva la somma è uguale al decuplo.

Chiunque dà in pubblico spettacolo pellicole cinematografiche in tutto o in parte vietate è punito con l'ammenda da lire mille a lire diecimila e con l'arresto da dieci giorni ad un mese.

Art. 6.

È punito ai termini dell'art. 285 del Codice penale:

1° chiunque contraffà il nulla osta per la rappresentazione in pubblico di pellicole cinematografiche rilasciato ai sensi della legge 25 giugno 1913, n. 785, e del relativo regolamento;

2° chiunque altera, in qualsiasi modo, documenti veri della specie suindicata al fine di riferirli a pellicole in tutto, o in parte diverse da quelle per le quali furono rilasciati;

3° chiunque fa uso di nulla osta contraffatti o alterati, o li rimette ad altri perchè ne faccia uso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa » (N. 446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate

a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa.

ALLIGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143.

(*Omissis*).

Art. 1.

Alle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza ed Udine ed ai comuni di dette provincie già invasi dal nemico e sgombrati, nonchè agli altri enti locali ivi esistenti, sarà corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci, per gli anni dal 1919 al 1921 compreso, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie, dipendenti dalla stessa causa.

Art. 2.

L'assegnazione alle Provincie delle somme necessarie a pareggio dei bilanci è fatta dal ministro dell'interno, tenendo presente il fabbisogno accertato col provvedimento di approvazione dei bilanci stessi e udito il parere della Commissione di cui al seguente comma.

La determinazione delle somme da assegnarsi ai Comuni ed agli altri enti locali è fatta, in base a relazione delle rispettive prefetture, e tenendo presenti i relativi bilanci, dalla Commissione che attualmente è chiamata a dare parere sulle domande di anticipazione su prestiti

alle Provincie, ai Comuni ed agli altri enti locali indicati nell'articolo precedente.

Per l'esercizio di tale attribuzione la Commissione avrà sede presso il Ministero dell'interno e sarà costituita, oltre che dal presidente, dall'altro rappresentante del Ministero dell'interno, dai due rappresentanti del Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per la ricostituzione delle terre liberate dal nemico.

Due funzionari, uno del Ministero dell'interno, e l'altro del Ministero per le terre liberate dal nemico, assisteranno alle adunanze della Commissione in qualità di segretari.

Art. 3.

Il pagamento delle somme a favore delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali è disposto dal Ministero dell'interno.

Art. 4.

Per ogni adunanza, e per una sola adunanza per giorno, sarà corrisposta ai componenti della Commissione ed ai segretari la medaglia di presenza già assegnata ai componenti della Commissione di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente " Volturno " in Napoli » (N. 438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919,

n. 2295 e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'ente "Volturno" in Napoli.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli, rispettivamente fino al 28 febbraio 1920 e al 31 agosto 1920.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2295.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ferme restando le altre disposizioni del precitato decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1248, la gestione temporanea dell'Ente autonomo « Volturno » di Napoli, di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, è prorogata fino a che non sia ricostituita l'Amministrazione ordinaria, ed in ogni caso non oltre il 28 febbraio 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Regio decreto-legge 3 giugno 1920, numero 792.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ferme restando le altre disposizioni del precitato decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1248, la gestione temporanea dell'Ente autonomo « Volturno » di Napoli, di cui all'articolo 2 del decreto medesimo, è prorogata fino a che non sia ricostituita l'Amministrazione ordinaria ed in ogni caso non oltre il 31 agosto 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ». (N. 403).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del tesoro, dell'amministrazione della cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 403.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391, contenente modificazioni allo statuto del Banco di Napoli approvato col Regio decreto 2 agosto 1908, n. 506.

(Approvato).

Art. 2.

Non è convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 1918, n. 927, che estende al personale dell'azienda dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore le disposizioni del testo unico 17 giugno 1915, n. 968, della legge 11 giugno 1916, n. 720, del decreto luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1739, sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali.

Cade ogni effetto di detto decreto dalla data della sua pubblicazione.

(Approvato).

ALLEGATI.

I. — *Decreto-legge luogotenenziale 8 settembre 1918, n. 1391.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Nello statuto del Banco di Napoli approvato con Regio decreto 2 agosto 1908, n. 506, sono introdotte le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito con il seguente:

« Le sedi e le succursali non possono esistere che in capiluoghi di provincia e di circondario e la direzione del Monte di pietà solamente in Napoli;

Il quinto comma dell'art. 15 è sostituito con il seguente:

« È concessa però una indennità di soggiorno di lire 50 sino a un massimo di cinque sedute per ogni sessione ».

Nel secondo comma dell'articolo 22 le parole: « una diaria non superiore a lire 20 » sono sostituite con le seguenti: « una diaria non superiore a lire 50 ».

Il secondo comma dell'art. 25 è sostituito con il seguente: « Quando il direttore generale del Banco deleghi ai detti consiglieri funzioni amministrative, potrà loro essere assegnato un emolumento supplementare, di altre lire 6000 annue, per la durata della delegazione ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

II. — *Decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 927.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Le disposizioni del testo unico di legge, approvato con decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968; della legge 11 giugno 1916, numero 720, del decreto luogotenenziale 7 dicembre 1916, n. 1739, e del regolamento 7 gennaio 1917, n. 295, sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati

degli enti locali, sono estese, con effetto dal 1° gennaio 1918, al personale amministrativo e tecnico ed a quello subalterno ed operaio che presti servizio in modo continuativo presso la gestione di Stato « Azienda dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore » ed all'azienda medesima.

I termini di cui al terzo comma dell'art. 41 ed all'art. 2 rispettivamente del testo unico e della legge sopracitati, scadono un anno dopo la conclusione della pace.

Se l'azienda perderà il carattere di gestione di Stato, il personale che non abbia acquisito il diritto alla pensione od all'indennità otterrà una somma pari a due terzi della pensione teorica risultante dall'applicazione della tabella A annessa al testo unico predetto, in corrispondenza degli anni di regolare servizio per i quali venne pagato il contributo, capitalizzata in base alla tabella B annessa al testo unico medesimo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza ». (N. 404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari istituti di previdenza ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari, e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza, è convertito in legge.

Nell'articolo 2 del predetto decreto luogotenenziale alle parole « al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace » sono sostituite le altre « al 31 dicembre 1920 ».

ALLEGATO.

Decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779.

(*Omissis*).

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1919, sono soppressi presso la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari i conti individuali di cui all'articolo 14 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte terza.

La liquidazione delle indennità e delle pensioni agli iscritti alla detta Cassa di previdenza e alle loro famiglie continuerà ad eseguirsi in base alle tabelle A) e B) annesse allo stesso testo unico.

Art. 2.

I censimenti degli iscritti agli Istituti di previdenza per le pensioni ai sanitari, agli insegnanti elementari ed ai segretari ed altri impiegati degli enti locali, per la formazione dei bilanci tecnici quinquennali stabiliti dalle rispettive leggi organiche, sono differiti; quello per la Cassa di previdenza per le pensioni ai segretari ed altri impiegati degli enti locali al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace; quello per il Monte-pensioni degli insegnanti elementari dopo due anni dal precedente; e quello per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dopo altri due anni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città » (N. 451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917 col Comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 451).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale si è approvata la convenzione 24 marzo 1917, stipulata col Comune di Volterra, pel riscatto, in base al costo di costruzione, della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città.

(Approvato).

Art. 2.

Per effetto del riscatto della detta linea, a decorrere del sedicesimo giorno della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, saranno abrogate le tariffe e condizioni dei trasporti, contenute nell'allegato I del capitolato annesso alla primitiva convenzione approvata con la legge 5 aprile 1908, numero 137, e da tale data saranno applicate, per i trasporti dei viaggiatori e delle merci, le tariffe e condizioni dei trasporti in vigore sulla rete di Stato, con la distanza tassabile di chilometri 17 e col cumulo delle distanze.

(Approvato).

ALLEGATO.

Decreto-legge luogotenenziale 7 aprile 1917, numero 777.

(*Omissis*).

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 24 marzo 1917 fra i delegati dei ministri del tesoro e dei lavori pubblici, in rappresentanza dello Stato, ed il sindaco di Volterra, debitamente autorizzate dal Consiglio comunale, con la quale viene provveduto al riscatto convenzionale della ferrovia Volterra Saline-Volterra Città in base al costo di costruzione, determinato, in via di transazione, nella somma di lire un milione quattrocentoquarantacinquemilaottantasei e cent. settantadue (L. 1.445.086,72) dopo aver fatto la deduzione delle offerte legali avutesi in sede di concessione, facendosi salvo al Comune il diritto di ripetere dalla provincia di Pisa la continuazione delle annualità relative a tali offerte.

Art. 2.

Al pagamento della detta somma di lire un milione quattrocentoquarantacinquemilaottantasei e centesimi settantadue (L. 1.445.086,72) sarà provveduto a norma dell'articolo 2 della citata convenzione.

Per la parte di indennità da corrispondersi sotto forma di annualità si farà fronte mediante trasporto al bilancio del Ministero del tesoro delle somme tuttora da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici a titolo di sovvenzione governativa per la ferrovia Volterra Saline-Volterra Città.

Per la residuale somma di lire settecentototomila ottocentocinquantatre e centesimi ottantatre (lire 728.853,83) da stanziarsi con apposito capitolo rispettivamente nel bilancio passivo del Ministero del tesoro e nel bilancio di entrata, il ministro del tesoro è autorizzato a valersi dei mezzi stabiliti dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638 e successive.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica ».

Però siccome non è presente il presidente dell'Ufficio centrale, il relatore chiede il rinvio della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

Se non ci sono osservazioni, rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra » (N. 444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È ratificato il decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, numero 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA,

Visto l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, contenente provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra;

Visto l'articolo 4 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Considerato che son venute meno le ragioni per le quali fu concessa agli assicurati che hanno contratti di assicurazione contro i danni aventi per oggetto cose situate nei territori cui si riferiscono le disposizioni del capitolo IV del decreto luogotenenziale 1º febbraio 1918, numero 102, la facoltà di sospendere o risolvere i contratti stessi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e coi ministri degli affari esteri, di giustizia e affari di culto, di finanze, del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ALESSIO — SFORZA — FERA —
MEDA — RAINERI — FACTA.

V. — *Il Guardasigilli:*

FERA.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1º febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato » (N. 445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921,

n. 1741, e 1º febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti Reali:

a) 23 novembre 1921, n. 1741, che proroga i termini degli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, concernente la riforma dell'Amministrazione dello Stato e dell'art. 6 del Regio decreto 20 ottobre 1921, numero 1411;

b) 1º febbraio 1922, n. 88, che proroga i termini degli articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1741 predetto.

ALLEGATI.

I. *Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1741.*

(*Omissis*).

Art. 1.

I termini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sono prorogati di due mesi dalla loro scadenza.

Art. 2.

Il termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1411, è prorogato al 10 febbraio 1922.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. *Regio decreto 1º febbraio 1922, n. 88.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Ferme le disposizioni del Regio decreto in data odierna, n. 46, relative ai provvedimenti di esonero del personale dipendente dal Mini-

stero delle poste e dei telegrafi, i termini di cui agli articoli 1 e 2 del Regio decreto 23 novembre 1921, n. 1741, sono rispettivamente prorogati al 15 aprile 1922 e al 1^o aprile stesso anno, restando immutato al 22 detto quello per l'applicazione dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

III. Regio decreto 20 ottobre 1921, n. 1411.

(*Omissis*).

Art. 1.

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, saranno compilati da ciascuna Amministrazione, in base ai precedenti di servizio ed ai rapporti scritti dei superiori, gli elenchi degli impiegati ed agenti da esonerare:

- a) per motivi di salute;
- b) per incapacità;
- c) per scarso rendimento di lavoro.

L'inclusione negli elenchi per l'esonero, con l'indicazione dei motivi specifici della proposta, sarà notificata agli interessati nei modi stabiliti dal secondo e terzo comma dell'articolo 57 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Quando la dimora dell'impiegato od agente non sia conosciuta, la notificazione sarà fatta mediante pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del competente Ministero o in mancanza di tale *Bollettino* nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

L'impiegato od agente, al quale sia fatta la notificazione di cui all'articolo precedente, ha il termine di dieci giorni dalla data della avvenuta notificazione per presentare all'ufficio, cui è addetto, le proprie deduzioni con i documenti che ritenga utile di esibire nel proprio interesse. Quando la notificazione avvenga nel modo previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, il termine decorre dalla pubblicazione nel *Bollettino* o nella *Gazzetta Ufficiale*.

Se la designazione all'esonero abbia luogo per motivi di salute, l'impiegato od agente ha facoltà, entro l'indicato termine, di chiedere di essere sottoposto a visita medica.

Art. 3.

La visita fiscale sarà eseguita, per gli impiegati o agenti provinciali, da un ufficiale medico designato, su richiesta del prefetto, dalla direzione dell'ospedale militare, nella cui giurisdizione trovasi l'impiegato od agente proposto per l'esonero.

Per gli impiegati od agenti delle Amministrazioni centrali la designazione dell'ufficiale medico sarà fatta dal ministro della guerra, su richiesta della competente Amministrazione.

Il motivo di salute si avrà per accertato, qualora nel termine stabilito la visita medica non si verifichi per un fatto da ascrivere all'interessato.

Art. 4.

Presso ogni Ministero sarà costituita, con decreto ministeriale, una Commissione con l'incarico di formulare le proposte definitive di esonero degli impiegati ed agenti. Sarà composta di un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio medesimo; di due direttori generali, dei quali uno sarà quello da cui l'impiegato od agente dipende, e, in difetto, del direttore generale più anziano del Ministero; di un direttore capo di divisione o funzionario di grado corrispondente, e di un impiegato od agente dello stesso grado di quelli da esonerare, designati i due ultimi dal Consiglio di Amministrazione. Le funzioni di presidente saranno esercitate dal consigliere di Stato.

Per il personale dei ruoli speciali e tecnici ciascun Ministero costituirà la Commissione per gli esoneri, avendo riguardo al particolare ordinamento di ciascun personale. Essa sarà presieduta dal consigliere di Stato.

Per il personale degli archivi di Stato le funzioni della Commissione saranno esercitate dalla Giunta del Consiglio superiore degli archivi.

Art. 5.

La Commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'Amministrazione e quelli eventualmente forniti dall'interessato, gli altri che ritenga ne-

cessario richiedere ed i risultati delle indagini, che avrà creduto di ordinare, manifesterà il proprio parere circa l'esonero dell'impiegato o dell'agente indicandone i motivi.

L'interessato dovrà essere personalmente sentito, qualora ne abbia fatto richiesta nel termine stabilito dall'articolo 2 del presente decreto.

Per la validità delle deliberazioni basta la maggioranza dei componenti la Commissione.

Art. 6.

Il ministro, avuto il parere della Commissione con gli atti relativi, si pronunzia definitivamente sulla proposta di esonero e promuove entro il 10 dicembre 1921 la deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Art. 7

Per gli impiegati aventi grado effettivo o parificato di direttore generale l'esonero sarà deliberato dal Consiglio dei ministri, il quale deve sentire personalmente l'impiegato, ove questi lo chieda.

Art. 8.

Nel decreto che sarà emesso per disporre l'esonero, giusta l'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, verrà indicato il motivo che ha determinato il provvedimento.

Art. 9.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili al personale di segreteria ed al personale subalterno del Consiglio di Stato, nonché al personale degli uffici della Corte dei conti.

Le funzioni, demandate alla Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, sono esercitate, quanto al personale del Consiglio di Stato, dal Consiglio di presidenza, costituito ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641; e quanto al personale degli uffici della Corte dei conti dal Consiglio di presidenza, costituito ai sensi dell'art. 38 del regolamento 2 luglio 1913, per l'ordinamento dei servizi e per l'esercizio delle attribuzioni non contenziose della Corte.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto sono pure applicabili al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, a quello subalterno degli uffici giudiziari ed al personale d'ordine e subalterno della Regia avvocatura erariale.

Le funzioni, demandate alla Commissione di cui all'art. 4, sono esercitate dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie anche se applicato al Ministero stesso ai sensi dell'art. 13 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, e per quello subalterno degli uffici giudiziari, dalla Commissione permanente, costituita ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale, approvato con Regio decreto 24 novembre 1913, n. 1303, e dell'art. 51 del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1913, n. 1304, per il personale di ordine e subalterno della Regia avvocatura erariale.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

ZUPELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, quando è stato presentato questo disegno di legge era ancora in vigore la legge 13 agosto 1921, n. 1080 che riguardava la riforma dell'Amministrazione dello Stato. Perciò quella parte della relazione dell'Ufficio centrale che tratta degli esoneri da farsi dopo attuate le tabelle organiche, non ha più ragione di esistere: poichè oggi quella legge ha esaurita la sua azione e davanti all'altro ramo del Parlamento vi è il progetto di proroga di quella legge; fino a che tale proroga non diventa legge, quella parte della relazione non ha ragione di esistere.

Perciò il Senato può votare senza preoccupazioni questo disegno di legge, poichè la prima parte, cioè la parte riguardante gli esoneri per l'inidoneità sta bene ed è già effettuata mentre, come ho detto, la seconda parte non ha alcuna ragione di esistere perchè non

sussiste più la legge del 13 agosto 1921, numero 1080.

Ho creduto di fare questo chiarimento per l'esattezza, dato che ieri 30 giugno sono scaduti i termini accordati al Governo per gli esoneri a domanda per eccedenza di organico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione,

Questo disegno di legge, composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti sui buoni del tesoro ». (Numero 421).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti sui buoni del tesoro ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I possessori dei buoni del tesoro ordinari, triennali e quinquennali, circolanti alla data di pubblicazione della presente legge, avranno facoltà di ottenerne la conversione in altri a scadenza di nove anni, che il ministro del tesoro viene autorizzato ad emettere a tale scopo.

Sono estese ai nuovi buoni novennali, in quanto siano conciliabili, tutte le disposizioni e le prerogative concesse per gli altri buoni del tesoro.

Con decreti Reali verranno stabiliti l'ammontare degli interessi, i quali saranno esenti da ogni imposta presente e futura; le tabelle dei premi, ove se ne ravvisi l'opportunità; le esenzioni fiscali degli atti occorrenti per compiere le sostituzioni di cui al primo comma; i termini in cui queste possono richiedersi; e quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina » (N. 400).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento degli ufficiali macchinisti della Regia marina.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Il ruolo organico stabilito dalla legge 29 giugno 1913, n. 797, per gli ufficiali macchinisti del Corpo dello stato maggiore generale della Regia marina è diminuito di:

Numero 2 tenenti colonnelli,

Numero 3 maggiori,

Numero 28 subalterni

ed è contemporaneamente, aumentato di numero 27 capitani.

Art. 2.

Gli ufficiali che, in seguito alle variazioni di organico di cui all'articolo precedente venissero a trovarsi in eccedenza al nuovo organico, saranno considerati in aumento alla tabella degli ufficiali fuori quadro di cui al decreto luogotenenziale 11 febbraio 1918, n. 216, fino a che non si renderanno vacanti altrettanti posti nel ruolo.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla assegnazione al bilancio della ma-

rina della somma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dalla sua data, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla prima votazione i senatori:

Amero D'Aste, Arlotta, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bernardi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Caneva, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Cimati, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Contarini, Corbino.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Torre, Del Pezzo, De Novellis, De Riseis, Diaz, Di Bagno, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Fano, Ferraris Carlo, Ferri, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Fradeletto, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Indri, Inghilleri.

Libertini, Loria, Luzzatti.

Malagodi, Mango, Manna, Mariotti, Marsaglia, Martinez, Martino, Massarucci, Mayer, Mazza, Melodia, Millo, Montresor, Mospurgo, Morrone, Mortara.

Niccolini Pietro, Nuvoloni.

Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Pecori Giraldi, Persico, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Poggi, Polacco, Pullè.

Quarta.

Rebaudengo, Reggio, Ridola, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Salvia, Sanarelli, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venzi, Vicini, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zupelli.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Boselli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BOSELLI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione di servizi militari in detta città ».

Presento inoltre la relazione sul disegno di legge: « Costruzione di un Parco nazionale sul Gran Paradiso ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Boselli della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali (N. 427);

Senatori votanti	166
Favorevoli	139
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizioni di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa (N. 446);

Senatori votanti	166
Favorevoli	130
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio e al 31 agosto 1920 la gestione straordinaria dell'Ente « Volturno » in Napoli (N. 438) :

Senatori votanti	166
Favorevoli	134
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti luogotenenziali concernenti i servizi del Tesoro, dell'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza (N. 403) :

Senatori votanti	166
Favorevoli	132
Contrari	33

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla Cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari Istituti di previdenza (N. 454):

Senatori votanti	166
Favorevoli	130
Contrari	36

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 7 aprile 1917, n. 777, col quale fu approvata la convenzione 24 marzo 1917, col comune di Volterra per il riscatto della ferrovia Volterra Saline-Volterra città (N. 451):

Senatori votanti	166
Favorevoli	115
Contrari	51

Il Senato approva.

Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è stato abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra (Numero 444):

Senatori votanti	166
Favorevoli	128
Contrari	38

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1^o febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato (N. 445):

Senatori votanti	166
Favorevoli	131
Contrari	35

Il Senato approva.

Provvedimenti sui buoni del tesoro (Numero 421):

Senatori votanti	166
Favorevoli	139
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 10 agosto 1919, n. 1474, relativo al riordinamento organico degli ufficiali macchinisti della Regia marina (N. 400):

Senatori votanti 166

Favorevoli 132

Contrari 34

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina » (N. 401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, numero 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1470, che apporta miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina.

ALLEGATO.

(Omissis).

TITOLO I.

Chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti ed ingegneri elettricisti.

Art. 1.

È istituito nella Regia marina un personale civile con la denominazione di: « Chimici per le Direzioni di artiglieria ed armamenti », ed è soppresso il ruolo dei chimici fissato dalla legge 5 luglio 1908, n. 366, sotto la denominazione « Specialisti laureati delle Direzioni di artiglieria ed armamenti ».

Il personale di nuova istituzione formerà un ruolo speciale, secondo il numero e gli stipendi stabiliti dalla seguente tabella:

1 Chimico ispettore a	L. 8,000
1 Chimico sotto ispettore . . . a	» 7,000
2 Chimici capi di 1ª classe . . . a	» 6,000
2 Chimici capi di 2ª classe . . . a	» 5,000
2 Chimici di 1ª classe a	» 4,500
2 Chimici di 2ª classe a	» 4,000
2 Chimici di 3ª classe a	» 3,500
2 Chimici di 4ª classe a	» 3,000

Art. 2.

Il ruolo « Ingegneri elettricisti », fissato dalla legge 5 luglio 1908, n. 366, sotto la denominazione « Specialisti laureati delle Direzioni di artiglieria ed armamenti », è conservato in via transitoria, fino alla completa eliminazione di tutti coloro che ne fanno parte con cinque elettricisti principali, i quali dallo stipendio attuale potranno raggiungere quello di lire 7,000 con successivi aumenti quadriennali di lire 500.

Gli attuali ingegneri elettricisti principali conserveranno il grado conseguito e si distingueranno unicamente in base allo stipendio che percepiscono.

Art. 3.

Il primo aumento quadriennale agli elettricisti decorrerà dall'ultima promozione o dall'ultimo sessennio conseguito.

Non avranno, però, diritto a tali aumenti i funzionari che non abbiano dato prova di idoneità, di diligenza ed operosità in servizio, e, finchè non concorrano le anzidette condizioni, il conseguimento del maggiore stipendio rimarrà sospeso.

Le promozioni di grado da chimico a chimico capo, e da chimico capo a sotto ispettore, saranno conferite esclusivamente a scelta fra tutti i chimici del grado immediatamente inferiore, purchè contino non meno di cinque anni di permanenza nel grado medesimo.

La promozione ad ispettore sarà conferita a scelta, mediante concorso per titoli, fra i chimici principali ed il sotto ispettore, sempre quando contino almeno dodici anni di servizio nel personale di ruolo dei chimici della Regia

marina. Qualora nessuno dei chimici in servizio sia giudicato meritevole, il posto di ispettore sarà conferito mediante pubblico concorso fra estranei, con norme da determinarsi dal Ministero della marina.

Art. 4.

La prima nomina a chimico con lo stipendio di lire 3.000 è conferita in seguito a concorso per titoli e per esame con norme da determinarsi dal Ministero della marina nell'avviso di concorso, ed il giudizio sul merito dei singoli candidati è affidato ad una Commissione presieduta da un maggior generale del corpo degli specialisti di armi navali e composta dei chimici ispettore e sotto ispettore, nonché di tre professori di Università o di altri Istituti di istruzione superiore, dei quali due da scegliersi fra i cultori di chimica ed uno fra quelli di scienze affini.

La prima nomina suddetta sarà fatta mediante decreto ministeriale, in base al quale il chimico sarà considerato come *provvisorio* con stipendio; la conferma definitiva sarà concessa mediante decreto Reale dopo due anni di prova da effettuarsi con speciali modalità che il Ministero si riserva di stabilire.

Per i chimici nominati effettivi sarà valido, agli effetti della pensione, anche il tempo trascorso come provvisori.

Coloro che non superano la prova per la conferma definitiva, sono senza altro licenziati dal servizio.

TITOLO II.

Professori idrografi dell'Istituto idrografico

Art. 5.

Lo stipendio dei due professori dell'Istituto idrografico della Regia marina previsti dalla tabella I dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1908, numero 366, è portato ad un minimo di lire 6,000 e a un massimo di lire 7,000.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni riguardanti gli accennati professori.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Prima di effettuare il passaggio dei chimici in servizio nel ruolo di nuova istituzione, con le norme di cui all'articolo 7, l'Amministrazione procederà ad un esame dei requisiti scientifici, professionali, morali e fisici di ciascun funzionario onde determinare se sia meritevole di continuare il servizio nel nuovo ruolo.

Il giudizio relativo è riservato al Consiglio di amministrazione del Ministero; entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del provvedimento di esclusione egli potrà avanzare ricorso al ministro della marina, il quale deciderà in via definitiva.

I chimici che non conseguano l'idoneità saranno dispensati dall'impiego ed ammessi a liquidare la pensione o l'indennità per una sola volta nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni ed in proporzione agli anni di servizio anche se questi siano meno di dieci.

Coloro che contano meno di venticinque anni di servizio ma più di venti, liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto il primo degli anzidetti periodi.

Art. 7.

Nella prima costituzione del personale dei chimici e subordinatamente al giudizio di merito di cui all'articolo 6 saranno osservate le norme seguenti:

a) il posto di sotto ispettore chimico sarà conferito a scelta fra gli attuali chimici principali ammessi a far parte del nuovo ruolo.

Gli altri chimici principali di 1ª, 2ª e 3ª classe, fino alla concorrenza dei posti disponibili, saranno classificati chimici capi di 1ª e 2ª classe nell'ordine della loro anzianità rispettiva; quando, eventualmente per mancanza di posti, alcuni di essi non potessero ottenere la classifica di *capi* assumeranno quella di chimico di 1ª classe.

b) i posti che, dopo avvenuta la classifica di cui alla lettera a), rimanessero vacanti nei chimici capi saranno conferiti a scelta agli attuali chimici di 1ª classe ammessi a far parte del nuovo ruolo.

c) i chimici di 1ª classe del ruolo attuale che eventualmente non trovassero posto nella classifica di cui alla lettera b) conserveranno, nel nuovo ruolo, lo stesso grado e la medesima classe.

Art. 8.

Per la prima costituzione del personale dei chimici il posto di ispettore sarà conferito mediante pubblico concorso per titoli, al quale saranno ammessi tanto gli attuali chimici di ruolo della Regia marina pei quali sia intervenuto il giudizio favorevole di cui all'articolo 6, quanto gli estranei, con norme da determinarsi dal Ministero della marina.

Art. 9.

I laureati in chimica, che in atto prestano servizio straordinario di chimico in base a decreto Reale o luogotenenziale di autorizzazione, potranno conseguire la nomina ad effettivi ai posti che risulteranno vacanti dopo effettuati i passaggi di cui all'articolo 7.

A tal uopo essi verranno chiamati per una sola volta ad un esame di concorso, in base al programma da stabilirsi con decreto del ministro della marina.

Art. 10.

Gli ingegneri elettricisti potranno in qualsiasi momento essere comandati alla dipendenza delle Direzioni delle costruzioni navali dei Regi arsenali per i servizi elettrici che da esse dipendono.

Art. 11.

Gli attuali professori dell'Istituto idrografico passeranno senz'altro, alla data di entrata in vigore del presente decreto, al godimento dello stipendio nella misura massima di lire 7,000.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà vigore dal 1º aprile 1919, e per la sua attuazione è autorizzata la maggiore spesa di lire 26,950.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche » (N. 447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona delle operazioni belliche.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 novembre 1919, numero 2301.

(Omissis).

Art. 1.

Le istituzioni pubbliche, che provvedono all'assistenza delle gestanti povere e della prima infanzia, con sede nel territorio del Regno nella zona di operazioni belliche, le quali, a partire dell'anno 1916 sino a quello della pubblicazione della pace, abbiano ammesso un maggior numero di ricoverati in confronto di quelli dall'anno 1915, potranno ottenere dallo Stato il parziale od integrale rimborso della maggiore spesa all'uopo sostenuta, in relazione ai mezzi di cui le istituzioni stesse dispongono.

Le istituzioni sorte dal 1916 in poi nella zona anzidetta per gli scopi sopra indicati potranno anch'esse ottenere il rimborso parziale o integrale della spesa occorrente per tale assistenza.

Il contributo della spesa per l'assistenza infantile sarà corrisposto non oltre il dodicesimo anno di età.

Art. 2.

La liquidazione di tali rimborsi sarà fatta dal Ministero dell'interno alla fine di ogni semestre, sulla proposta dell'ufficio di ragioneria della prefettura della Provincia, ove ha sede l'Istituto.

Contro le determinazioni del Ministero non è ammesso alcun reclamo, nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Nel bilancio passivo del Ministero dell'interno sarà stanziata, per dodici esercizi consecutivi, a cominciare dal 1919-20, la somma all'uopo occorrente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. A questo disegno di legge è stato proposto un ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

« Il Senato invita il Governo a presentare entro il più breve termine possibile all'approvazione del Parlamento il disegno di legge speciale da promulgare in virtù dell'art. 329 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 238 del relativo regolamento ».

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se lo accetta.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato » (N. 448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e di altri Corpi armati per il servizio dello Stato.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, numero 1894.

(*Omissis*).

Art. 1.

Agli ufficiali del Regio esercito compresi i Reali carabinieri, della Regia marina, delle Capitinerie di porto, della Regia guardia di finanza e della Regia guardia per la pubblica sicurezza, è accordata a compenso delle maggiori spese derivanti dai frequenti ed improvvisi cambiamenti di sede a cui sono soggetti per le straor-

dinarie esigenze attuali di servizio, una speciale indennità nella misura seguente:

a) per i celibi o vedovi non aventi persone di famiglia conviventi ed a carico, lire 100 mensili;

b) per gli ammogliati od aventi comunque persone di famiglia, conviventi ed a carico, minori o inabili al lavoro, lire 125 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25, pure mensili, per la moglie e per ciascuna delle persone suindicate.

L'indennità è ridotta a L. 50 mensili per tutti gli ufficiali predetti qualora siano provvisti di alloggio in natura o di indennità di alloggio superiore a lire 200 mensili, ferma restando l'indennità supplementare di cui alla lettera b). È pure ridotta a lire 50 mensili per gli ufficiali della Regia marina di cui alla lettera a) quando siano imbarcati.

L'indennità spetta, oltre che agli ufficiali in servizio, a quelli in aspettativa per infermità.

Art. 2.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Regio esercito (esclusi quelli dei Reali carabinieri cui provvede il successivo art. 3) e della Regia marina, vincolati con rafferma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro, è accordata la stessa indennità speciale nella misura di L. 75 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25 pure mensile per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a L. 30 per i sottufficiali e militari di truppa provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

Art. 3.

Ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza e della Regia guardia per la pubblica sicurezza nonchè agli agenti di custodia dipendenti dal Ministero dell'interno che siano ammogliati o vedovi con prole convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro, è esteso il trattamento stabilito dagli articoli 1 (primo comma) e 3 (primo

comma) del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 314, e dagli articoli 1 (comma primo) e 2 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, in sostituzione di quello derivante dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1593, e dall'art. 9 del citato Regio decreto, n. 737, del 3 giugno 1920.

Art. 4.

Agli ufficiali dei Regi corpi di truppe coloniali ed a quelli contemplati al precedente articolo 1 dislocati nelle colonie provvisti di assegni coloniali, è accordata la speciale indennità di cui al presente decreto, ridotta a lire 50 mensili per tutti indistintamente, ed è altresì concessa l'indennità supplementare di lire 25 mensili per la moglie per ogni persona di famiglia convivente ed a carico minore o inabile al lavoro.

Agli ufficiali dislocati nelle colonie non provvisti di assegni coloniali spetta la indennità stabilita dall'art. 1, comma 1°, del presente decreto.

Ai sottufficiali e ai militari di truppa di cui al precedente art. 2 se appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali o dislocati nelle colonie, provvisti di assegni coloniali e che si trovino nelle condizioni stabilite in detto articolo sono accordate le indennità previste nel 2° comma dell'articolo medesimo.

Ai sottufficiali e militari predetti dislocati in colonia e non provvisti di assegni coloniali spettano le indennità di cui al 1° comma dell'indicato art. 2.

Per il conferimento delle indennità di cui al presente articolo si considerano conviventi col militare le persone di famiglia che abitualmente convivevano con esso all'atto della sua destinazione in colonia.

Art. 5.

Alla corresponsione delle indennità di cui agli articoli precedenti si provvede:

a) con un'assegnazione corrispondente al 10 per cento della spesa lorda stanziata negli stati di previsione dei Ministeri della guerra, della marina, delle colonie e rispettivi bilanci coloniali, dell'industria e commercio, delle finanze e degli interni per stipendi e per soldo

degli ufficiali e dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè degli agenti a cui le indennità sono concesse;

b) coll'economia derivante dalla riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali colle altre economie conseguibili sui capitoli di spesa relativi ai personali considerati nel presente decreto, integrate eventualmente da maggiori assegnazioni.

Art. 6.

Le indennità di cui al presente decreto non sono dovute durante il tempo in cui il personale contemplato nel decreto stesso si trova in missione all'estero.

Art. 7.

Le norme per la riduzione delle razioni foraggio per cavalli di servizio degli ufficiali saranno stabilite con decreto del ministro della guerra di concerto con quello del tesoro.

Gli ufficiali i quali per effetto della cennata riduzione resteranno privi del cavallo conserveranno la metà dell'indennità cavalli sino alla promozione al grado superiore.

Art. 8.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1921 sino a tutto l'esercizio finanziario 1921-22 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312 che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quella precedente ». (N. 395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza alla legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge il Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, il Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, concernente l'autorizzazione a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671 e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente, allegati alla presente legge.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 30 dicembre 1920, numero 1943.*

(*Omissis*).

Articolo 1.

È prorogata sino al 31 dicembre 1921 la validità delle disposizioni del Regio decreto 11 ot-

tobre 1914, n. 1089, convertito nella legge 4 gennaio 1917, n. 11, dei decreti luogotenenziali 17 giugno 1915, n. 961 e 26 settembre 1915, numero 1433, del capoverso dell'art. 10 del decreto luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, e dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1610, fermo restando il disposto dell'art. 2 del Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1636, per quanto riguarda l'autorizzazione concessa alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli di destinare i fondi di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, che risultino esuberanti ai bisogni di una provincia, ad operazioni di credito agrario in altre provincie nelle quali la dotazione assegnata alla rispettiva Cassa agraria si dimostri insufficiente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Regio decreto-legge 7 marzo 1920, numero 312.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle diverse leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, che ritenga di conservare in vigore.

Nella formazione del testo unico il Governo del Re, al fine di disciplinare con norme uniformi il credito agrario di esercizio e di miglioramento, avrà facoltà:

a) di estendere o generalizzare disposizioni aventi vigore per determinate regioni;

b) di sopprimere o modificare disposizioni aventi vigore per determinate regioni, che siano in contrasto con disposizioni vigenti in altre regioni;

c) di apportare semplificazioni nei procedimenti per la concessione, la riscossione e l'estinzione dei prestiti e mutui;

d) di estendere o generalizzare garanzie e sanzioni già stabilite per determinate operazioni di credito agrario.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

III. — *Regio decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 34.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

A modificazione del disposto dell'articolo unico del menzionato Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 312, il Governo del Re è autorizzato a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti legge e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, in materia di credito agrario, e nella compilazione del testo medesimo avrà le seguenti facoltà, in luogo di quelle indicate nel predetto articolo unico, e cioè:

a) di estendere o generalizzare disposizioni aventi vigore per determinate regioni o per determinati Istituti, sopprimendo o modificando quelle contrastanti o difformi;

b) di estendere o generalizzare garanzie e sanzioni, previste per determinate operazioni di credito agrario, sopprimendo o modificando in correlazione quelle precedentemente stabilite;

c) di inserire nel testo unico norme di regolamenti vigenti, alle quali sia opportuno attribuire efficacia di legge, e rinviare al regolamento per l'esecuzione del testo unico disposizioni di legge che si riconoscano di natura regolamentare;

d) di apportare semplificazioni ai procedimenti per la concessione, la riscossione e l'estinzione dei prestiti e mutui.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a compilare il regolamento generale per l'esecuzione del detto testo unico.

Il testo unico e il regolamento generale per la sua esecuzione saranno approvati con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario » (N. 396).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario ».

Prego il senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

Nell'ultimo capoverso dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con Regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, è soppresso il periodo seguente:

« Ma tale aggiunta di onere non potrà colpire che i mutui il cui interesse sia fissato al tre e mezzo per cento, al quattro o al quattro e mezzo per cento ».

Art. 2.

In fine dell'art. 27 del testo unico predetto è inserito un capoverso così concepito:

« Le operazioni degli istituti di credito fondiario sono esenti da qualunque tassa o diritto comunale o camerale ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario » (N. 397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1910, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario ».

Prego il senatore, segretario, Frascara, di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

Art. 1.

L'Istituto italiano di credito fondiario ha facoltà di costituire nella propria sede una sezione per il credito ed il risparmio diretta ad incoraggiare i miglioramenti dell'agricoltura, le irrigazioni, le bonifiche, l'edilizia ed altre opere di pubblica utilità, mediante le opera-

zioni di cui agli articoli 3 e 4. La sezione sarà autonoma con proprio bilancio dell'entrata e della spesa, e con gestione e fondo di riserva distinti.

Avrà pure il proprio Comitato ed il proprio Collegio sindacale.

I membri di questo Comitato fanno parte del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto.

Art. 2.

A costituire un fondo di garanzia per le operazioni della sezione credito e risparmio sono destinati 10 milioni di lire del capitale sociale dell'Istituto, attualmente versato.

Le sottoscrizioni e i versamenti successivi del residuo capitale saranno fatti in conformità delle disposizioni dello statuto.

Art. 3.

Il fondo di garanzia sarà impiegato per metà in buoni del tesoro od in altri titoli di stato o garantiti dallo Stato od in cartelle fondiarie; e per l'altra metà in prestiti a provincie, comuni, consorzi, od altri Enti o privati contro prima ipoteca su immobili o contro delegazione delle imposte, tasse e contributi governativi provinciali e comunali, ovvero contro altre garanzie reali.

Il fondo di riserva, di cui all'art. 5, sarà impiegato integralmente nei titoli di cui sopra.

Art. 4.

L'Istituto è autorizzato a ricevere depositi a risparmio od in conto corrente, anche in forma di buoni a scadenza fissa, per un ammontare non superiore a 100 milioni di lire.

I depositi debbono essere impiegati per non meno di un terzo nei titoli, di cui all'art. 3. La parte rimanente sarà impiegata per una metà in conti correnti attivi od in quelle operazioni a breve termine, che saranno determinate dallo Statuto, per l'altra metà in prestiti e conti correnti garantiti da prima ipoteca e da altre garanzie reali.

Art. 5.

Sarà costituito per la sezione credito e risparmio un fondo di riserva mediante prele-

vamento del 5 per cento degli utili netti annuali della sezione stessa, fino a raggiungere la metà almeno del fondo di garanzia.

Art. 6.

Il fondo di garanzia ed il fondo di riserva, di cui agli articoli 2 e 5, come pure le ipoteche ed i crediti di ogni specie, derivanti dalle operazioni, di cui agli articoli 3 e 4, sono vincolati con privilegio a garanzia delle operazioni medesime, esclusa ogni altra responsabilità dell'Istituto.

Art. 7.

L'Istituto italiano di credito fondiario potrà emettere cartelle fondiarie fino a raggiungere il decuplo del capitale, a mano a mano versato, e del fondo di riserva, costituito per le operazioni di credito fondiario.

Le norme di concessione dei mutui fondiari e le tariffe per le spese di trattazione sono determinate dall'Istituto.

Art. 8.

Salvo il disposto degli articoli precedenti, nulla è innovato nelle leggi e nei regolamenti in vigore circa l'esercizio del credito fondiario da parte dell'Istituto e circa le operazioni relative.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia ». (N. 433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 otto-

bre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente spese per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto ed il porto di Venezia-Chioggia.

ALLEGATO.

Decreto-legge Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404.

(*Omissis*).

Art. 1.

Sono autorizzate:

a) la spesa di lire 3.220.000 per la esecuzione a cura dello Stato delle opere di miglioramento dei canali della rete navigabile veneta, di cui all'annessa tabella, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente;

b) la spesa di lire 1.000.000 in aggiunta a quella concessa dalla legge 14 luglio 1907, numero 542, per il porto di Venezia-Chioggia.

Art. 2.

La spesa di cui alla lettera a) del precedente articolo sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per

L. 700,000	nell'esercizio	1919-920
» 880,000	»	1920-921
» 754,000	»	1921-922
» 886,000	»	1922-923

Art. 3.

Agli stanziamenti in conto residui dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei la-

vori pubblici per l'esercizio 1916-917 sono apportate le seguenti variazioni:

Cap. 237. — Opere marittime nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive (Spesa ripartita), + L. 1,000,000.

Cap. 173. — Acquisto dell'area e costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici (articoli 37 e 38 della legge 11 luglio 1907, n. 502; art. 1, lettera c) della legge 30 giugno 1909, n. 407, e art. 15, lettera d) della legge 13 aprile 1911, n. 311, e decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082 (Spese ripartita) — L. 1,000,000.

Art. 4.

Alle opere di cui alla lettera a) dell'art. 1 sono applicabili le disposizioni della legge 8 aprile 1915, n. 508, e del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1634.

Art. 5.

È data facoltà alle Provincie ed ai Comuni interessati nei lavori di cui all'art. 1 del presente decreto ed ai numeri 1 e 2 della tabella annessa alla legge 8 aprile 1915, n. 508, di corrispondere, mediante il rilascio delle delegazioni di cui all'art. 14 del regolamento approvato con Regio decreto 17 novembre 1913, n. 1514, le rispettive aliquote di contribuzione in numero, non superiore a 50, di annualità costanti anticipate, comprensive di capitale ed interessi al 4 % a cominciare dall'anno successivo a quello di inizio dei lavori stessi.

Art. 6.

Il presente decreto, per la cui esecuzione verranno presi gli opportuni accordi tra le Amministrazioni interessate, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

TABELLA annessa al decreto luogotenenziale
19 ottobre 1916, n. 1404.

1. Costruzione di un sostegno del canale Cavetta in Piave.
2. Allargamento del ponte sul canale Saetta a Caorle.
3. Rettifica della litoranea da porto Lignano a Grado.
4. Costruzione di due sostegni a conca per la congiunzione dei canali Battaglia e Sottobattaglia.
5. Sistemazione del canale AUSA tra la litoranea e Cervignano.
6. Costruzione di una conca sul Piovego a Noventa Padovana.
7. Costruzione di tre conche sul Bacchiglione.
8. Saltuarie escavazioni lungo il Tagliamento tra la via litoranea e Latisana.
9. Canale allacciante la laguna di Chioggia col Naviglio Novissimo e relativa conca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del R. decreto 25 aprile 1922, n. 741, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato » (N. 441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922, numero 741, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 aprile 1922, n. 741, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 741.

(Omissis).

Art. 1.

L'aumento dei termini di resa di cui al Regio decreto 28 ottobre 1921, n. 1524, è prorogato al 31 ottobre 1922.

A partire dal 1° novembre 1922 e fino al 31 dicembre 1923, l'aumento dei termini di resa è ridotto a due giorni per ogni 250 km. incominciati per i trasporti a grande velocità, e per ogni 125 km. incominciati per i trasporti a piccola velocità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » (N. 422).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge relativo alla istituzione di un Ente autonomo per Ostia Nuova.

BONAZZI, presidente dell'Ufficio centrale e relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI, presidente dell'Ufficio centrale e relatore. Siccome il relatore della minoranza è assente, perchè riteneva non si potesse di-

scutare oggi questo disegno di legge, e siccome egli ritornerà nella settimana ventura, io proporrei al Senato di voler rimandare la discussione di questo disegno di legge ad altra seduta.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. A causa dell'assenza del relatore di minoranza, il quale ha presentato anche un ordine del giorno per un riesame della questione, mi associo anch'io alla proposta fatta dall'onor. Bonazzi per un rinvio della discussione. Però, giacchè ho sentito che la ferrovia la quale dovrebbe congiungere Roma a Ostia è già in gran parte compiuta, a mio giudizio si dovrebbe intendere che questa sospensione non pregiudichi il compimento dei lavori....

Voci. Questo è merito!

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO, *ministro dei lavori pubblici*. Io sono agli ordini del Senato e non mi oppongo naturalmente al rinvio della discussione di questa conversione in legge: però è bene che il Senato sappia che, essendovi una legge dello Stato, il ministro, fino a che non vi sia un'altra legge, ha il dovere di seguire quella in corso e continuerà nei lavori nel senso che questa legge impone.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di rinvio di questo disegno di legge.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta di rinvio è approvata).

Rinvio del disegno di legge: «Assegnazione straordinaria al bilancio del ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta». (N. 415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'Interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta».

Prego il senatore, segretario, onorevole Sili di parne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 415*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Il progetto di legge in esame ha per iscopo di assegnare la somma di 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri di Trapani e per il completamento di quelle di Caltanissetta. Si tratta di un preventivo di spesa di 17 milioni, ma tutti i colleghi sanno quale è oggi in Italia il valore dei preventivi; bisogna per lo meno moltiplicarli per due per avvicinarsi alla cifra reale. Perciò questi 17 milioni diventeranno 34. Si aggiungeranno poi le spese di arredamento, quelle per nuovo personale che si renderà necessario, e così via dicendo.

Orbene io domando se nelle condizioni gravissime attuali del bilancio dello Stato si possa andare incontro ad una spesa di questo genere. Si afferma che si tratta di una spesa necessaria. Posso anche ammetterlo, giurando in *verba magistri*, e cioè sulla relazione ministeriale, ma altro è parlare di necessità, altro è parlare di urgenza della spesa stessa, ed in verità a me non sembra che la spesa in questione abbia carattere d'urgenza.

Abbiamo in Italia una quantità di stabilimenti carcerari; abbiamo otto riformatori, alcuni dei quali non sono sempre popolati. Perciò quello che si fa attualmente si potrà fare in via provvisoria in seguito, provvedendo cioè alla traduzione dei corrigendi o dei detenuti da un riformatorio all'altro o da un carcere giudiziario ad un altro.

Ma vi è poi un'altra ragione che esclude l'urgenza di questo progetto di legge. Tutti infatti sanno che da molto tempo sono in corso studi per una riforma carceraria. Ora questa riforma ha in gran parte lo scopo di provvedere alla custodia dei detenuti, ed in relazione ai sistemi di custodia stanno anche i locali, i quali devono essere costruiti piuttosto in un modo che in un altro, secondo che si adatta l'uno o l'altro dei sistemi stessi; altrimenti si farebbe ciò che in Toscana si dice «mettere il carro

innanzi ai buoi», si andrebbe a rischio di costruire oggi per demolire domani.

Se il Ministero ritiene che una parte del progetto, sia quella relativa al carcere di Trapani o di Caltanissetta, sia quella relativa al nuovo riformatorio in Catanzaro, abbia carattere d'urgenza studi il progetto nuovamente e lo riduca ad una spesa più modesta. Così come è, oggi credo che il progetto non possa essere approvato, o almeno che lo si debba sospendere; ed al mio voto attribuisco un significato che va oltre il progetto stesso, il significato cioè di affermare la necessità di opporsi a qualunque spesa non assolutamente indispensabile, se non vogliamo andare incontro a sicura rovina. Col sangue dei nostri figli e col valore del nostro esercito abbiamo raggiunto l'unità della patria; dobbiamo fare il modo di non condurla alla rovina economica.

LIBERTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Io non ho capito precisamente la conclusione del discorso dell'onorevole Supino (*ilarità*) cioè se vuole che si sospenda o pure che si discuta il disegno di legge, riservandosi piena libertà di votare contro. Bisognerebbe bene chiarire questo punto; dopo potrò rispondere alle osservazioni fatte dal collega Supino.

SUPINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Io ho chiesto la sospensiva del progetto; e frattanto, se il Ministero crede che una parte di esso meriti di essere eseguito, proponga un nuovo progetto con spesa più modesta e lo presenti al Parlamento.

LIBERTINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIBERTINI, *relatore*. Mi permetterà il Senato che brevemente illustri la mia relazione, dalla quale emerge chiaramente che non si tratta di una spesa inutile ma viceversa indispensabile. Comincerò col rispondere al collega Supino. Prima di tutto egli fa delle previsioni che io ritengo esagerate, perchè dice che la spesa non si limiterà ai 17 milioni previsti dal progetto ma crescerà a 35 o 40 milioni. Se noi dovessimo giudicare a questa stregua ogni progetto che importa spese, vuol dire che non si voterebbe per quello che sta scritto nei nostri disegni di legge, ma si dovrebbe fare il com-

puto raddoppiando o triplicando in maniera fantastica la spesa prevista. In secondo luogo il senatore Supino ha detto che questa spesa non è urgente. Faccio considerare al collega ed al Senato che, sventuratamente per noi, la popolazione carceraria in questi ultimi anni (pur restando limitata la disponibilità a quegli edifici di cui si disponeva precedentemente) è aumentata del 50 per cento. Questo per le sole carceri giudiziarie come risulta dalle cifre che non sono purtroppo confortanti, ma dolorosamente autentiche, perchè risultano dalle statistiche raccolte con assoluta esattezza dell'Amministrazione delle carceri.

Nel giugno 1919 i detenuti erano solamente 23,825; nell'aprile del 1922 troviamo questo numero aumentato a 32,149. Onorevoli colleghi, sarà una cosa che certamente non farà piacere constatarla e non farà certamente onore, ma la realtà è questa. Ora di fronte a questa aumentata popolazione carceraria non abbiamo che la disponibilità dei vecchi edifici destinati a carceri, e l'inconveniente si verifica maggiormente in Sicilia, dove, purtroppo, si è dovuto ricorrere a degli espedienti non commendevoli, costringendo spesso un numero stragrande di detenuti a stare rinchiusi in locali non adatti, non igienici e non corrispondenti anche alle necessarie cautele della polizia carceraria. Si è arrivati anche a questo, onorevoli colleghi, come risulta da documenti ineccepibili, che cioè la procura generale di Palermo ha dovuto dichiarare al ministro guardasigilli (non so veramente se questo sia avvenuto sotto il presente ministro o sotto il suo predecessore) che non si possono eseguire i mandati di cattura, perchè i locali non sono sufficienti e non danno più garanzia di sicurezza.

Per quanto riguarda i Riformatori devo ricordare ai colleghi che nel regno abbiamo finora dieci di questi istituti e sono tutti concentrati nell'Italia settentrionale e centrale fino a Napoli. Da Napoli in giù non abbiamo più alcuno stabilimento di questo genere.

L'Amministrazione carceraria si è preoccupata di questo fatto, anche perchè si è dovuto constatare che moltissime delle domande per minori corrigendi non han potuto essere accolte e sul riguardo si trovano in peggiori condizioni appunto il Mezzogiorno e la Sicilia per la ragione sopra indicata. Ecco alcune cifre che

dimostrano la necessità di approntare altri istituti del genere, e da qui la proposta della costruzione di un nuovo riformatorio a Catanzaro, nella regione calabrese, dove potranno essere ricoverati i corrigendi delle provincie limitrofe e della Sicilia.

Nel 1919 istanze presentate 1238, delle quali accettate solo 720; nel 1920 le domande ascesero a 1183 e ne furono accolte 680; nel 1921, 1159; delle quali accolte solo 571. Onorevoli colleghi, io credo che uno dei principali obblighi della Società sia quello di impedire la formazione di futuri delinquenti. Ora quando constatiamo colle cifre alla mano che per mancanza di locali si è obbligati a scartare il 50 per cento delle domande di questo genere, mentre, d'altra parte, manca ogni provvidenza per l'infanzia abbandonata, specialmente nel Mezzogiorno, abbiamo il dovere di preoccuparcene e di provvedere adeguatamente.

E oltrechè dovere civile è anche obbligo umanitario provvedere al modo come ricoverare e ricondurre sulla buona via questi piccoli esseri che diversamente riuscirebbero nocivi, oltrechè alla società, anche a se stessi.

Ora quando si presenta un progetto che, finalmente, dopo tanti anni, rispondendo anche alle premure e al programma dell'Amministrazione carceraria, si propone di provvedere all'uopo con una spesa di soli sette milioni in una città del Mezzogiorno, che ne manca completamente non potete negarne l'approvazione. Il Senato certamente è padrone di prendere quella deliberazione che crede, ma io devo confermare ancora una volta che questo è un disegno di legge che abbiamo il dovere di approvare.

Non si tratta di spese voluttuarie, di spese inutili, ma si tratta di una spesa che è richiesta per la difesa della società, ed io confido che il Senato non vorrà negare il suo voto favorevole.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Ho domandato la parola per venire in aiuto al mio amico Libertini perchè mi è sembrato che egli, avvedendosi degli umori del Senato, desideri che questo progetto di legge venga sospeso. Io mi associo alla domanda di sospensiva non solo per favorire il mio amico Libertini, ma anche perchè ho la

convincione che una spesa di questo genere e di questa entità nel momento attuale non si possa votare, se non in condizioni di estrema necessità. (*Approvazioni*).

Ora per quanto io consideri favorevolmente le ragioni esposte dal relatore, non trovo che questo stato di estrema necessità si riscontri nella spesa dei 17 milioni per il riformatorio di Catanzaro.

Non solo non ravviso la necessità della spesa, ma non credo che si possa deliberarla nello stato di incertezza in cui siamo relativamente alla nostra situazione finanziaria. Aspettiamo dunque la parola del ministro del tesoro, aspettiamo la sua esposizione, aspettiamo la discussione che dovrà aver luogo in ordine alla situazione finanziaria ed ai mezzi che il Governo si propone per fronteggiare il *deficit* che, dalle voci che corrono, sembra arrivato ormai alla cifra di 7 miliardi. Io non so se questa cifra sia vera, e la dico appunto per dar modo al presidente del Consiglio di smentirla e sarei lietissimo che mi smentisse. Aspettiamo questa discussione, ma prima che si faccia chiudiamo recisamente, assolutamente, inesorabilmente la via a qualunque spesa nuova (*applausi vivissimi*).

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, se io avessi avuto l'avvertenza di domandare per primo la parola su questo progetto di legge, probabilmente sarei venuto alle stesse conclusioni. (*Approvazioni*). Lo faccio adesso tanto più in quanto ritengo che un alto criterio ora l'imporrebbe a qualunque Ministero, dal momento che il Senato ha, giustamente, desiderio che, prima di parlare delle spese, si faccia un profondo esame della situazione finanziaria. Il Governo, che non ha nessun desiderio maggiore che quello di presentare al Parlamento e al Paese la precisa situazione ed i provvedimenti che si debbono proporre per poterla fronteggiare, si associa alla sospensiva. (*Applausi prolungati*).

L'onorevole Libertini, relatore, ha difeso il progetto, ed io ritengo che egli abbia ragione: le osservazioni da lui mosse, in merito delle quali ora noi parliamo, sono perfettamente

esatte; ma credo che sia utile la sospensiva, onorevole Libertini, perchè a me sia dato di portare qui, al momento della discussione del disegno di legge, dati così precisi, che possano persuadere l'onorevole Supino che non sono possibili le cifre fantastiche che egli ha detto al Senato. Ma, comunque, in questa condizione di cose due elementi concorrono per la sospensiva: il primo, che deve precedere una profonda discussione finanziaria; il secondo quello di portare dati così precisi ed esatti, per cui il Senato si possa fare un'idea concreta della spesa che si dovrà sopportare. Quindi, accetto la sospensiva, lieto che il Senato l'abbia proposta per l'alto concetto di voler prima discutere la situazione finanziaria. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo a voti la proposta di sospensiva del senatore Supino cui si è associato il senatore Sinibaldi, accettata dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Pregò il senatore, segretario, Presbitero di procedere all'appello nominale.

PRESBITERO, *segretario*, fa appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega degli affari esteri, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati « Esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23.

Pregò il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia, della presentazione di questo disegno di legge. Come il Senato ha udito l'ono-

revole ministro ha chiesto che questo progetto sia dichiarato di urgenza. Trattandosi di proroga l'urgenza può essere votata per alzata e seduta.

Pongo ai voti la dichiarazione di urgenza del disegno di legge presentato dall'onorevole ministro della giustizia; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARIS CARLO, *presidente della Commissione di finanze*. Come presidente della Commissione di finanze debbo dichiarare che questo disegno di legge sull'esercizio provvisorio del bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23, stato dichiarato di urgenza, è conseguenza necessaria dell'altro disegno di legge, già approvato, dell'esercizio provvisorio della stato di previsione della spesa dei vari ministeri. Quindi la Commissione di finanze mi ha già autorizzato, dal momento che si tratta di un provvedimento urgente, ed occorre che la legge sia presto pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, a dichiarare che essa propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se il Senato lo crede, questo disegno di legge può essere iscritto al principio dell'ordine del giorno per la seduta di lunedì e la Commissione di finanze farà la sua relazione verbale.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge; « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe sul Sile tra Treviso e Casier ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Mortara a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MORTARA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mortara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone, Artom.

Bacelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Battaglieri, Bellini, Berio, Bernardi, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calabria, Calisse, Cannavina, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefaly, Chiappelli, Chimienti, Cirmeni, Civelli, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Giudice, Della Torre, De Novellis, De Riseis, Di Bagno, Di Brazza, Di Frasso, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico.

Faelli, Fano, Ferraris Carlo, Filomusi Guelfi, Fracassi, Fradeletto.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Gonzaga, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Libertini, Luzzatti.

Malaspina, Mango, Mariotti, Marsaglia, Martino, Mattioli, Mayer, Mazza, Mazzoni, Melodia, Millo, Montesor, Morpurgo, Morrone.

Nava, Niccolini Pietro.

Pansa, Perla, Persico, Pigorini, Pincherle, Polacco, Presbitero.

Quarta.

Reggio, Ridola, Rossi Giovanni, Rossi Teofilo, Rota.

Salata, Sandrelli, Santucci, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Spirito, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon Di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Valvassori Peroni, Viganò, Vitelli.

Wollemborg.

Zupelli.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Da Como a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DA COMO. A nome della Commissione permanente di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1922-23 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Da Como della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine dei lavori.

SANTUCCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Onorevoli colleghi, è una proposta che mi onoro di presentare, d'intesa con molti fra voi, per regolare il corso dei nostri lavori, e ciò soprattutto per un senso di doveroso riguardo verso i nostri colleghi che non risiedono in Roma.

Pare non possa dubitarsi che l'ordine del giorno rimarrà esaurito lunedì o martedì...

Voci. No, No!...

SANTUCCI ... rimanendo a discutersi soltanto il bilancio delle colonie, per il quale sarà opportuno, e necessario forse, attendere il ritorno del ministro competente, che ora trovasi in colonia...

Voci. No, no, non è necessario.

PRESIDENTE. Invito i senatori dissenzienti a permettere all'onorevole senatore Santucci di presentare la sua proposta. Dopodichè essi potranno domandare la parola per esprimere il loro avviso contrario.

SANTUCCI. Orbene, sembrerebbe a molti opportuno di interrompere martedì i nostri lavori...

Voci. No, no.

SANTUCCI... per riprenderli il martedì successivo, quando avremo tutto il materiale che nel frattempo avrà disbrigato l'altro ramo del Parlamento, in modo da esaurire i nostri lavori in un tempo relativamente breve e senza la necessità di nuove sospensioni.

Questa è la proposta che mi permetto di fare, a nome, ripeto, di molti altri colleghi. (*Commenti animati in vario senso*).

ROTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Dopo le dichiarazioni che ha testè fatte l'onorevole Santucci, mi associo completamente al desiderio da lui espresso, il quale è ispirato soprattutto ad un riguardo per i colleghi che non risiedono a Roma. Appunto per riguardo ai senatori che hanno la disgrazia di non risiedere a Roma, mi parrebbe che noi, terminando le sedute martedì dovremmo riprenderle almeno giovedì della settimana seguente; perchè coloro che stanno fuori di Roma potranno essere a casa solo mercoledì e se si riprendessero le sedute martedì essi dovrebbero lunedì ripartire. Io credo di interpretare il desiderio di tutti questi colleghi proponendo che i lavori si riprendano per lo meno giovedì. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Permetta, onor. Rota, la sua proposta è prematura. Soltanto quando il Senato avrà deciso di separarsi, potrà stabilirsi il giorno della riconvocazione. Il senatore Santucci, più che fare una proposta, ha fatto una constatazione; oggi abbiamo esaurito l'ordine del giorno; all'ordine del giorno di lunedì potranno essere iscritti soltanto i seguenti disegni di legge: quello sulla moratoria, quello sui procedimenti d'ingiunzione e quello sulla competenza, e la riforma al regolamento; trascurò i minori. All'ordine del giorno della seduta di martedì potrà essere iscritto il bilancio delle finanze e il disegno di legge sulla riscossione delle imposte dirette. Se martedì avremo esaurita la discussione di questi disegni di legge, la proroga del Senato avrà luogo automaticamente, perchè non è presumibile che dalla Camera giungano prima altri bilanci. Rimane la sola questione del bilancio delle colonie.

Il Senato può decidere di discuterlo subito o di rimandare la discussione al ritorno del ministro dalla Libia. (*Commenti*).

Devo però far considerare, che l'attendere la venuta del ministro non sarebbe un atto di deferenza personale per lui, ma sarebbe determinato da considerazioni di pubblico interesse (*commenti*). Il Senato deciderà quello che vuole, io ho il dovere di prospettare la situazione com'è. Il ministro è stato a visitare la Tripolitania e la Cirenaica, ha conferito con i capi arabi e senussi. Ora potrebbe interessare il Senato, in occasione della discussione del bilancio delle colonie, di conoscere quale impressione egli ha riportato dal suo viaggio e che cosa ha concluso con le sue trattative. Il rinvio s'impone. Del resto il Senato deciderà come crede.

ZUPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, dopo quanto si è detto qui in Senato contro la mancanza di approvazione da parte del Parlamento dei bilanci, io credo che si debba procedere con la massima sollecitudine all'approvazione di tutti i bilanci fino al loro esaurimento. Quanto alla cessazione dei lavori, mi consenta il Senato che io faccia una protesta, una protesta da senatore *non tesserato*, perchè oggi ho avuto una conferma ufficiale della esistenza dei due partiti del Senato, i capi dei quali si sono riuniti con la Presidenza, cosa che finora non era accaduta perchè non esistono nel regolamento nostro gruppi ufficialmente riconosciuti di partiti come esistono nell'altro ramo del Parlamento. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Permetta onorevole Zupelli, non c'è stata nessuna riunione ufficiale, ma soltanto una riunione con carattere confidenziale. (*Commenti*).

ZUPELLI. C'era il Consiglio di presidenza, c'era il rappresentante della Commissione di finanze e poi c'erano i due direttori di partito. Ora io non so perchè gli altri senatori di *seconda* categoria debbano essere esclusi.... È questo che io domando. (*Commenti, interruzioni*).

PRESIDENTE. Questa è una critica che ferisce direttamente il presidente che ha convocata la riunione. Non potendo riunire per un scambio di idee confidenziali tutti i senatori,

io ho creduto bene riunire alcuni facenti parte di certe commissioni. Questa riunione non ha alcun carattere ufficiale e credo che nessuno possa contestare al presidente il diritto di avere scambio di idee con i suoi colleghi. Questo non ha alcun significato di offesa o di mancanza di riguardo o di diminuzione di stima verso gli altri senatori. (*Commenti in vario senso*).

ZUPELLI. Prendo atto con soddisfazione di queste dichiarazioni del Presidente del Senato, perchè io ho sempre sostenuto che in questa Assemblea non ci debbono essere due partiti (*rumori*). Se il Senato si tenesse molto al di sopra di tutti i partiti, come faceva prima, non occorrerebbe che si costituisse in esso un partito liberale ed il cosiddetto indipendente, che poi, quando lavora in massa, è dipendente per forza ed è soggetto all'indirizzo di un direttorio; così abbiamo finito col fare una seconda copia della Camera elettiva. Io dico il mio parere, secondo il mio modo di vedere: il Senato giudicherà come crede; ma quello su cui insisto è che i lavori del Senato siano continuati sino all'esaurimento dei bilanci che sono già in istato di relazione. Abbiamo quella delle finanze presentata fino da ieri e quella per il bilancio delle colonie presentata ora dall'onor. Da Como.

Questi bilanci possono essere discussi e occorre anche che siano discussi per dare l'impressione al paese che in questi gravi momenti ci occupiamo della finanza dello Stato. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Verremo ai voti perchè sul bilancio delle finanze non c'è dissenso: la questione è se il bilancio delle colonie debba essere discusso subito, o se si debba aspettare il ritorno del ministro, il quale ha annunciato il suo arrivo per il 10 luglio.

Pongo ai voti la proposta del senatore Santucci che, cioè, quando sia esaurito l'ordine del giorno e la discussione sul bilancio delle finanze, sia rinviata quella del bilancio delle colonie in attesa del ritorno del Ministro; e, se non ci sarà materia all'ordine del giorno, occorrendo, siano sospese le sedute.

Chi accetta la proposta del senatore Santucci è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova, la proposta del senatore Santucci è approvata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio Decreto 10 agosto 1919, n. 1470, portante miglioramenti al personale dei chimici e degli elettricisti della Regia marina (N. 401);

Senatori votanti	144
Favorevoli	100
Contrari	44

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza delle gestanti e dei figli illegittimi, nati nella zona delle operazioni belliche (N. 447);

Senatori votanti	144
Favorevoli	114
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali e militari di truppe del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato (N. 448):

Senatori votanti	144
Favorevoli	114
Contrari	30

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671, e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente (N. 395);

Senatori votanti	144
Favorevoli	106
Contrari	38

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario (N. 396);

Senatori votanti	144
Favorevoli	112
Contrari	32

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito e il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario (N. 397);

Senatori votanti	144
Favorevoli	105
Contrari	39

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel veneto e in porto di Venezia-Chioggia (N. 433);

Senatori votanti	144
Favorevoli	101
Contrari	43

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 aprile 1922, n. 751, relativo ai termini di resa dei trasporti sulle ferrovie dello Stato (N. 441);

Senatori votanti	144
Favorevoli	105
Contrari	39

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

BISCARETTI, segretario legge:

Al Presidente del Consiglio per conoscere quando intenda presentare al Parlamento per la conversione in legge, il decreto legge 16 giugno 1921 n. 464, relativa al trattamento di pensione agli ufficiali della riserva.

Grandi.

Al ministro dell'interno se non creda di prendere disposizioni per affrontare la revisione dei conti consuntivi dei comuni che da vari anni giacciono inevasi presso le prefetture.

Bouvier.

Interrogazione con risposta scritta:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste per sapere se è stata attivata al pubblico servizio, la linea telefonica interurbana Civitacastellana-Roma secondo la formale assicurazione data nella seduta del Senato dell'8 giugno decorso.

Sili.

Annuncio di risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte a due interrogazioni del senatore Cuzzi.

A norma del regolamento, saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Lunedì 3 luglio, seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Relazione della Commissione per il Regolamento interno sulla proposta di modificazione degli articoli 36 e 49 del Regolamento giudiziario del Senato (*Documento XXXVIII*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-1923 (N. 489-*urgenza*);

Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, numeri 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo (N. 338);

Procedimento per ingiunzione (N. 411);

Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori (N. 426);

Conversione in legge del decreto Reale 28 ottobre 1921, n. 1560, contenente norme relative alla concessione di opere idrauliche e di bonifica (N. 324);

Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (N. 304).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Risposte scritte ad interrogazioni.

CUZZI. — Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e gli onorevoli ministri degli affari esteri e del commercio per sapere se non intendano d'avviare pratiche col Governo francese, invocando la proclamata sincera amicizia nostra con la Francia, onde ottenere la revoca del provvedimento improvvisamente emanato durante la Conferenza di Genova col quale venne imposto un grave e forte dazio d'entrata sopra i graniti importati in Francia dall'Italia, provvedimento che arrestò il relativo importante commercio e i lavori delle rinomate cave di granito di Baveno sul Lago Maggiore, del Monte Orfano di Margozzo, e del Lago d'Ora che impiegavano migliaia di operai, ora rimasti senza occupazione.

RISPOSTA. — Il Ministero del commercio ha avuto, a suo tempo, notizia che, con decreto del 22 marzo scorso, il Governo francese aveva modificato il dazio doganale sui marmi lavorati, portandolo al 45 per cento del valore e deve riconoscere che tale provvedimento mette in difficili condizioni la nostra esportazione delle merci suddette. Essendo peraltro imminenti le trattative con la Francia per la stipulazione di un accordo commerciale, è apparso più opportuno che dell'argomento sia trattato in tale sede, quando, cioè, dovranno essere definite tutte le questioni riguardanti i nostri rapporti commerciali con quella nazione. In tale occasione il Governo terrà nel migliore conto la necessità di tutelare nel modo migliore il nostro commercio di esportazione di marmi lavorati.

Il Ministro

TEOFILO ROSSI

CUZZI. — Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se non creda e non intenda modificare le disposizioni del decreto legge 5 luglio 1922 che agli effetti della gravosa tassa sul patrimonio stabiliscono che la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati venga fatta capitalizzando al saggio del 100 per 5 un presunto reddito desunto dagli affitti, che, se anche fosse vero, non può il contribuente conseguirlo vietandogli i decreti di proroga degli affitti stessi

stabilendo invece che la valutazione si faccia in base ai veri, possibili affitti in via provvisoria finché duri il regime dei suddetti decreti di proroga.

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione dell'onorevole senatore Cuzzi è anzitutto necessario di fermare chiaramente il concetto che l'imposta straordinaria sul patrimonio ha carattere di prelievo di *un tantum* sulla consistenza dei beni al 1 gennaio 1920, e che conseguentemente per l'applicazione in via definitiva del tributo è indispensabile di procedere alla determinazione del valore effettivo di ciascun patrimonio alla data suddetta.

Per la determinazione di tale valore sono stati dalla legge adottati nei riguardi dei terreni e dei fabbricati, due criteri che s'integrano e si completano a vicenda: quello della capitalizzazione del reddito e quello del prezzo corrente di mercato.

Per quanto riflette la capitalizzazione del reddito netto, data l'eccezionalità del momento economico cui la valutazione deve riferirsi (1° gennaio 1920) la legge non poteva non tener conto che a causa del regime vincolativo degli affitti rustici ed urbani il reddito *effettivamente percepito* dal proprietario alla detta epoca, non era quello *virtuale* di cui l'immobile era suscettibile, ed ha, quindi, disposto che prescindendo dall'influenza di tale regime, venga ricercato il *reddito netto potenziale* di cui al 1° gennaio 1920 gli immobili sarebbero stati capaci.

Tenuto però conto della influenza del regime vincolativo degli affitti può esercitare sul prezzo di mercato, la legge ha concesso ai proprietari d'immobili soggetti al regime stesso una detrazione del 20 ⁰/₁₀₀ sul valore corrispondente alla capitalizzazione del reddito normale e dello stabile soggetto a vincolo.

L'onorevole interrogante vorrebbe invece che la valutazione definitiva fosse fatta sulla base del reddito netto stabilito secondo gli affitti *veri e possibili* che il proprietario dell'immobile effettivamente percepiva, (o avrebbe potuto percepire) al 1° gennaio 1920.

È però evidente che un tale criterio non condurrebbe ad un'*esatta* valutazione patrimoniale, perchè soltanto la capitalizzazione del reddito netto potenziale dell'immobile — coin-

cidendo, all'incirca, col reddito dominicale effettivo percepito in tempi normali dal proprietario — può dare sia pure col temperamento accolto dalla legge (riduzione del 20^o/_o) il *valore reale* dell'immobile stesso ad una data fissa d'imposizione.

Oltre a ciò se si tiene conto che si tratta di un tributo *sul capitale* appare chiaro che il sistema proposto darebbe luogo ad una sperequazione nei confronti reciproci fra fondi che, pur avendo un identico valore patrimoniale fruttano momentaneamente al proprietario un reddito diverso per essere gli uni soggetti e gli altri no, allo speciale regime vincolativo degli affitti.

Dal punto di vista pratico il meglio sarà che i contribuenti cerchino di accordarsi con l'A-

genzie delle imposte sulla base del valore di mercato al 1^a gennaio 1920 essendo più agevole raggiungere su tale base un'intesa equa corrispondente alle stesse finalità della legge.

In proposito il ministero ha già impartito precise disposizioni agli uffici dipendenti ai quali ha anche raccomandato a più riprese d'ispirarsi, nelle valutazioni, a criteri di equità usando con i contribuenti metodi conciliativi che conducano agevolmente ad accordi di reciproca soddisfazione.

Il Ministro
BERTONE.

Licenziato per la stampa il 5 agosto 1922 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.